

ASSOCIAZIONE

L'OASI DEI CUORI VAGABONDI

Via Circonvallazione n.16/18 Pula

C.F. 92264160927

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2023 il giorno 13 febbraio alle ore 17:30 presso la sede legale dell'Associazione Via Circonvallazione n.16/18 Pula si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare il seguente

ordine del giorno:

- adeguamento statuto dell'associazione alle nuove norme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii (Codice del Terzo Settore)

Sono presenti all'assemblea straordinaria tutti i soci dell'Associazione e pertanto l'assemblea così costituita può ritenersi valida per il suo svolgimento.

Si chiama a fungere da Presidente la sig.ra Alberta Pitzalis e segretario la sig.ra Susanna Pitzalis così come deciso da tutti i presenti.

Apri la discussione il Presidente che espone le motivazioni per la quale si è reso necessario convocare l'assemblea straordinaria come all'ordine del giorno. Si rende necessario rivedere alcuni articoli dello Statuto vigente al fine di adeguarlo secondo le nuove direttive del CTS, per poter essere ammessi all'iscrizione dell'Ente nella sezione corrispondente del RUNTS.

Premesso questo il Presidente legge ai presenti lo Statuto rivisto nei suoi punti carenti secondo la normativa e si provvede a modificarli e adeguarli.

Tutti i presenti approvano lo Statuto rivisto e danno incarico alla sig.ra Alberta Pitzalis a registrarlo insieme al presente verbale di assemblea straordinaria all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e procedere con l'integrazione della richiesta di iscrizione al Registro Regionale di settore e tenere informati tutti i presenti sull'andamento della pratica.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare si chiude l'assemblea alle ore 19:35.

Il Presidente

Alberta Pitzalis

Il Segretario

Pitzalis Susanna



STATUTO

ASSOCIAZIONE

L'OASI DEI CUORI VAGABONDI

Articolo 1) Denominazione e sede: E' costituita l'associazione "L'OASI DEI CUORI VAGABONDI", La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "ODV" solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione l'associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "L'OASI DEI CUORI VAGABONDI ODV", con sede in Via Circonvallazione n. 16-18 in Pula (CA), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3. È costituita l'Associazione, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2) Finalità: L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'intervento concreto contro il randagismo e abbandono degli animali (tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del CTS).

Articolo 3) Attività di interesse generale:

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da: sterilizzazione, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, maltratti e abbandonati, presso persone che diano garanzia di buon trattamento. In sintesi interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. In particolare l'Associazione si propone di (come previsto dall'art. 5, comma 1, del CTS):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente soccorrendo gli animali randagi
- assistendo e trovando sistemazione adeguata per gli stessi animali randagi soccorsi, maltrattati e abbandonati.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei volontari associati. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o altri limiti sanciti dal D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'articolo 33 CTS, l'organizzazione di volontariato potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Organizzare eventi e manifestazioni, lotterie e raccolte fondi per il sostentamento dei randagi e cani abbandonati o maltrattati, sia per la gestione di rifugi che l'associazione prenderà in uso per l'operato, sia che siano in affitto sia acquisto di terreno e successiva costruzione di rifugio o per comodato d'uso gratuito. Questi rifugi saranno luogo di accoglienza, assistenza e cura e riabilitazione per gli animali domestici o selvatici (randagi, confiscati o sequestrati). Dette attività devono ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, l'ente potrà svolgere unicamente le attività elencate ai sensi dell'art. 5 del CTS.

5. Promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali, anch'esse attività strumentali e secondarie. Organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di stand e appositi contenitori presso fuori negozi e supermercati, anch'esse attività strumentali come indicato nell'art. 3.

6. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali per gestire progetti di adozione, sterilizzazione, e formazione di personale specializzato che opererà esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche dell'associazione. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il maggiore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, sia mobili sia immobili; fare contratti o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 4) Ammissione: Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il

numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 5) Diritti e doveri degli aderenti:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

Articolo 6) Perdita della qualifica di socio:

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 7) Ordinamento dell'Associazione:

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

- a) da un'Assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 8) Assemblea: L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci aderenti, ordinari, etc. ai quali è riconosciuto il diritto di voto, come dispone l'articolo 24, comma 1 del CTS. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso almeno 7 giorni prima tramite email, raccomandata o avviso da affliggersi presso la sede sociale.

Articolo 9) Competenze dell'Assemblea:

1. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Articolo 10) Convocazione dell'Assemblea:

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Articolo 11) Validità dell'Assemblea e modalità di voto:

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. (6)

5. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 12) Consiglio Direttivo:

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di consiglieri, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Articolo 13) Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo: a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi; c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale; d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente

dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti; e)approva o rigetta le domande di ammissione; f)propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; g)svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 14) Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Articolo 15) Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.
5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 16) Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al c. 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Articolo 17) Il Segretario: Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, anche a seguito di semplice richiesta verbale.

Articolo 18) Organo di Controllo e revisione legale

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del segretario-economo. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno. Tutto ciò come previsto dall'art.30 del codice del Terzo Settore.

Articolo 19) Libri sociali: libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, verranno numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economo in ogni pagina. Inoltre si precisa che tutti gli associati o gli aderenti hanno diritto di accesso ai libri sociali ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Articolo 20) Risorse economiche:

1. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; g) altre entrate espressamente previste dalla legge; h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Articolo 21) L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea ordinaria sarà convocata entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare bilancio preventivo e consuntivo, e rendiconto annuale, nomina o conferma delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell'Associazione. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'Associazione 10 giorni prima che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. L'assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne renda necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due decimi dei soci aventi diritto a parteciparvi.

Articolo 22) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del CTS, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Inoltre si precisa che il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del CTS.

Articolo 23) Lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24) Per quanto non previsto nel presente Statuto troveranno applicazione

nelle leggi vigenti del Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Alberto Pitruelis

Pitruelis Susanne

Pitruelis Stefano

Don - hie

Maria Rita Argiolas

Maria Bovera Chessa

